

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 5 agosto 1981 n° 416 e s.m.i. (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e il DPR 27 aprile 1982 n° 268 che si estende alle rivendite di giornali e riviste;

DATO ATTO che, l'art 6, comma 1, D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001, " Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", affida alle regioni il compito di emanare indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi ed elenca i criteri ai quali detti piani devono attenersi.

-che ai sensi dell'art.6, comma 2, del citato D.Lgs. i Comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita e che gli stessi sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui sopra;

-che, a tutt'oggi, la Regione Campania non ha emanato leggi di indirizzo in materia atti ad orientare le attività di pianificazione dei comuni campani;

-che, tuttavia, l'Assessorato Regionale competente ha diramato, in data 21.02.02, la Direttiva 460/SP che ha ribadito l'obbligo per i Comuni di adottare detti Piani, anche in assenza degli indirizzi regionali di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 170/2001, chiarendo che i Comuni privi del suddetto Piano non potranno rilasciare le autorizzazioni per i punti vendita esclusivi;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 la quale ha modificato il Titolo V della Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio, in cui è ovviamente da intendersi inclusa anche la vendita di quotidiani e periodici;

RITENUTO di adottare un Regolamento per la rivendita di quotidiani e periodici;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

Con voti

D E L I B E R A

1-di approvare il Regolamento per la rivendita di quotidiani e periodici, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2-di dare atto che con il presente deliberato devono intendersi annullate tutte le disposizioni antecedenti adottate in materia.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, all'unanimità, espressi dai n. consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI TRENTINARA

PROVINCIA DI SALERNO

piano di sviluppo e di localizzazione

DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

D. Lgs. 24 aprile 2001 n.170

Art.1
(Finalità del Piano Comunale)

Il Piano Comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, di cui all'art.6 del D.Lgs.170 del 24 aprile 2001, di seguito denominato piano comunale, si pone come obiettivo, ai sensi della legge 13/04/99 n.108 art.3 comma 1 e del D.Lgs.170/01 art.2, comma 6, il riordino in maniera organica della diffusione della stampa quotidiana e periodica tenuto conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

Per tutto quanto non previsto dai provvedimenti prima citati e dal presente piano, si applica il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio", a norma dell'art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n.59.

Art.2
(Campo di applicazione del Piano Comunale)

Il rilascio delle autorizzazioni amministrative dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici su tutto il territorio comunale è regolamentato dalle presenti norme.

Il Piano Comunale, a decorrere dalla data della sua definitiva approvazione, ha validità quadriennale.

Il Piano Comunale può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, qualora si determinino situazioni normative di riferimento nuove o condizioni sociali, demografiche ed economiche nel territorio comunale diverse da quelle in essere all'adozione del medesimo e che pregiudichino la funzionalità del servizio.

Art.3
(Zone)

Il territorio comunale è considerato come un'unica zona.

Art.4
(Sistema di vendita della stampa e autorizzazione)

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi; i punti vendita esclusivi sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; i punti vendita non esclusivi sono gli esercizi che, in aggiunta alle altre merci, sono autorizzati alla vendita o solo di quotidiani o solo di periodici.

L'attività di vendita in punti esclusivi e non esclusivi è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale.

Le tipologie di punti vendita non esclusivi sono le seguenti:

- bar;
- rivendite di generi di monopolio;
- punti vendita di medie e grandi dimensioni di almeno 700 mq;
- punti vendita prevalenti di libri e prodotti affini di almeno 120 mq;
- distributori di carburanti di almeno 1.500 mq;
- punti vendita specializzati (solo per riviste della propria specializzazione).

E' soggetta ad autorizzazione, ma in deroga alla localizzazione di cui al presente piano, la rivendita di giornali, quotidiani e periodici in posti fissi ubicati o da ubicarsi all'interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni, ospedali, campeggi organizzati e villaggi turistici.

Art.5
(Piano e criteri per la concessione di autorizzazioni)

Per i prossimi anni si prevede di impostare una programmazione dello sviluppo basata sulle seguenti linee direttrici:

- 2 nuove rivendite esclusive o non esclusive.

Art.6
(Ampliamento delle rivendite)

Le domande di ampliamento delle rivendite per l'effetto positivo di accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, devono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

Art.7
(Trasferimento delle rivendite)

Le rivendite devono mantenere la localizzazione autorizzata in origine.

Trasferimenti possono essere autorizzati solo nell'ambito del bacino d'utenza in cui le rivendite sono state localizzate.

L'eventuale trasferimento è soggetto a specifica autorizzazione del Comune.

Art.8
(Autorizzazione amministrativa)

Sono condizione per il rilascio dell'autorizzazione:

- il possesso dei requisiti previsti all'art.5 del D. Lgs. 114/98;
- la dichiarazione di ottemperanza dell'art.1, numeri 4-5-6-7 della Legge 108/99;
- la compatibilità con i piani di localizzazione delle rivendite esclusive e con i criteri di autorizzazione per le rivendite non esclusive predisposti dal Comune.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali ed all'osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente Regolamento nonché al rispetto delle Leggi vigenti in materia, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana, Annonaria, Igienico-sanitaria, delle norme urbanistiche, di quelle relative alle destinazioni d'uso e delle prescrizioni in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

L'autorizzazione amministrativa per l'apertura ed il trasferimento dei punti di vendita esclusivi dei quotidiani e periodici è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.

L'Amministrazione Comunale, salvo i casi di interruzione dei termini, è tenuta a concludere il procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente della richiesta di autorizzazione.

Qualora l'istanza di autorizzazione risulti incompleta ed il richiedente, a seguito di richiesta di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro venti giorni, la stessa verrà archiviata per tacita rinuncia.

In caso di chiusura o di impedimento temporaneo dell'attività, la vendita può essere affidata a titolari di altre autorizzazioni o ad altri soggetti.

Prima di affidare ad altri la vendita, i titolari dell'autorizzazione devono comunicare al Sindaco il nominativo e la durata dell'affidamento stesso; qualora ciò non fosse attuato, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente alla vendita.

L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170.

L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente una determinata impresa, in una definita ed univocamente individuata ubicazione.

E' previsto il rilascio della autorizzazione nei seguenti casi:

- apertura di un nuovo punto di vendita;
- trasferimento del punto di vendita.

Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede di un punto vendita , vanno indirizzate al Comune di Trentinara e devono essere presentate in bollo, preferibilmente, secondo la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio.

In ogni caso l'istanza deve essere corredata da:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs. 114/98, qualora non venga dichiarata sul modello di domanda fornito dall'Ufficio;
- Stralcio planimetrico di zona con l'individuazione esatta della zona di piano prescelta;
- Fotocopia di un proprio documento di identità (ai sensi dell'art.38, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.445, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Le domande presentate a mezzo posta devono essere inoltrate con raccomandata A/R. In tal caso per data di presentazione si intende quella di acquisizione della stessa al protocollo generale dell'Ente.

Art.9

(Cessazione e subingresso nell'attività)

La cessazione dell'attività è soggetta alla relativa comunicazione al Comune, preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.

La comunicazione di subingresso per causa di morte deve essere presentata a pena di decadenza entro 12 mesi dal decesso.

In caso di morte del titolare la comunicazione di subingresso per atto tra vivi è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 114/1998.

Il trasferimento di titolarità della rivendita, per atto negoziale o di successione ereditaria, comporta il trasferimento dell'autorizzazione.

Il soggetto subentrante può iniziare l'attività di vendita, senza attendere il decorso dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

Art.10

(Criteri di priorità per la concessione delle autorizzazioni)

Per la concessione di nuove autorizzazioni valgono i seguenti criteri di priorità:

- trasferimento di attività già esistenti
- miglior soluzione urbanistica in termini di localizzazione, accessibilità e disponibilità di aree di sosta e parcheggio
- ordine cronologico di presentazione
- aver presentato domanda di sperimentazione.

Art.11

(Autorizzazione per la vendita su aree pubbliche e automatica)

La consegna porta a porta e la vendita itinerante svolte a cura di editori, distributori e rivenditori, non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

La vendita in forma itinerante può essere svolta anche da incaricati degli editori, distributori e rivenditori purché muniti di specifico tesserino di riconoscimento rilasciato dall'editore, distributore o rivenditore contenente le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione dell'impresa incaricante e la sede, nonché la natura dell'incarico.

La vendita con distributori automatici installati all'interno o nelle immediate adiacenze delle rivendite, non è soggetta ad autorizzazione; in ogni altro caso è necessaria una autorizzazione che sarà rilasciata nel rispetto del presente piano.

Art.12

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

L'autorizzazione decade o viene revocata dal Responsabile del Servizio Commercio nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 180 (centottanta) gg. Dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs. 114/98;
- recidività nel riservare diverso trattamento alle varie testate.

Art.13 (Esenzione dall'autorizzazione)

L'autorizzazione non è richiesta:

- per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, per la vendita delle proprie pubblicazioni nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate
- per la vendita anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole
- per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti
- per la vendita in strutture pubbliche o private rivolta esclusivamente al pubblico che ne ha accesso.

Art.14 (Ferie)

I titolari delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi devono comunicare al Comune il periodo di chiusura per ferie; va sempre essere garantita l'apertura di almeno 1 rivendita.

Art.15 (Sanzioni amministrative)

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art.22 (Tit.VII) del D. Lgs.114/98.

Art.16 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti.